Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 17

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 18 gennaio 1978 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valore dell'Esercito

Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1977

Sono conferite le seguenti ricompense al valore dell'Esercito:

MEDAGLIE DI BRONZO

Al battaglione alpini « Gemona ». — Il reparto interveniva immediatamente, con tutto il personale disponibile, in soccorso delle popolazioni degli abitati della Val Fella maggiormente colpiti dal sisma del 6 maggio 1976. Operando in condizioni di estrema difficoltà ed a rischio della propria incolumità, il personale si è prodigato nel recupero dei feriti e dei sepolti dalle macerie e nella ricerca dei dispersi. Successivamente, e per lungo periodo, ha concorso a fornire completa assistenza materiale alle popolazioni dei comuni di Gemona, Montenars e Venzone, completamente distrutti, organizzando tendopoli e provvedendo al vettovagliamento degli scampati. L'opera svolta, che ha riscosso l'ammirazione e la riconoscenza delle autorità e della popolazione, ha concretamente contribuito a limitare i danni della grave sciagura ed a rafforzare il prestigio dello Esercito. — Alto e medio Friuli, 6 maggio-15 giugno 1976.

Al battaglione alpini « Val Tagliamento ». — Unità seriamente danneggiata nelle infrastrutture dal sisma del 6 maggio 1976, interveniva immediatamente in soccorso delle popolazioni di Tolmezzo, di Paluzza e Pontebba, sedi stanziali dei distaccamenti. Il personale si prodigava con abnegazione nel recupero dei feriti e dei sepolti dalle macerie, operando in condizioni di estrema difficoltà e spesso a rischio della propria incolumità, a causa del perdurare delle scosse e dei crolli. Proseguiva per lungo tempo l'opera di assistenza materiale, organizzando tendopoli e provvedendo all'alimentazione degli scampati nei centri e nelle frazioni, isolate e sperdute, della Carnia. L'opera svolta, che ha riscosso l'incondizionata ammirazione e riconoscenza delle autorità e della popolazione, ha concretamente contribuito a limitare i danni della grave sciagura ed a frenare lo spopolamento dei centri abitati della Carnia, rafforzando il prestigio dell'Esercito. — Zona Carnia, 6 maggio-30 settembre 1976.

Al gruppo artiglieria da montagna « Belluno ». — Il reparto interveniva immediatamente, con tutto il personale disponibile, in soccorso delle popolazioni degli abitati della Val Fella maggiormente colpiti dal sisma del 6 maggio 1976. Operando in condizioni di estrema difficoltà ed a rischio della propria incolumità, il personale si è prodigato nel recupero dei feriti e dei sepolti dalle macerie e nella ricerca dei dispersi. Successivamente, e per lungo periodo, ha concorso a fornire completa assistenza materiale alle popolazioni dei comuni di Gemona, Montenars e Venzone, completamente distrutti, organizzando tendopoli e provvedendo al vettovagliamento degli scampati. L'opera svolta, che ha riscosso l'ammirazione e la riconoscenza delle autorità e della popolazione, ha concretamente contribuito a limitare i danni della grave sciagura ed a rafforzare il prestigio dell'Esercito. — Alto e medio Friuli, 6 maggio-15 giugno 1976.

(39)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1976, n. 1115.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di elettrochimica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e del senato accademico dell'Università di Pisa, adottate rispettivamente il 21 ottobre 1974 e 14 maggio 1976;

Ritenuto che dagli atti sopra richiamati si evidenzia la necessità di assegnare un posto di assistente ordinario alla cattedra di chimica fisica II (corso di laurea in chimica industriale) della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Ritenuto che tale esigenza può essere soddisfatta mediante il trasferimento presso la cattedra di chimica fisica II (corso di laurea in chimica industriale) della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa del posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di elettrochimica della stessa facoltà ed Università con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100;

Considerato che gli organi accademici dell'Università di Pisa hanno espresso il proprio nulla osta al trasferimento del posto in questione non ritenendolo essenziale per le esigenze didattiche e scientifiche, ed in particolare della cattedra di elettrochimica;

Considerato che il consiglio del corso di laurea in chimica e chimica industriale dell'Università di Pisa nell'adunanza del 15 settembre 1976 ha dichiarato l'affinità fra i due insegnamenti;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di elettrochimica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa con il decreto del Presidente della Repubblica n. 100 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dott. Fernando Secco e che lo stesso ha dichiarato di consentire al proprio trasferimento presso la cattedra di chimica fisica II (corso di laurea in chimica industriale) della stessa facoltà ed Università;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità — nell'interesse pubblico — di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario della suddetta facoltà;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1976, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di elettrochimica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa con il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, è attribuito alla cattedra di chimica fisica II (corso di laurea in chimica industriale) della stessa facoltà ed Università.

Il dott. Fernando Secco, che occupa il posto in qualità di assistente ordinario, è trasferito, con il proprio consenso, alla cattedra di chimica fisica II (corso di laurea in chimica industriale) della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa, a decorrere dal 1° novembre 1976.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1977
Registro n. 153 Istruzione, foglio n. 117

LEGGE 7 novembre 1977, n. 1008.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba d'Egitto sulla navigazione e sui trasporti marittimi, con scambio di note, firmato a Roma il 7 aprile 1976.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba d'Egitto sulla navigazione e sui trasporti marittimi, con scambio di note, firmato a Roma il 7 aprile 1976.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 17 dell'accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 novembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — FORLANI — PANDOLFI — LATTANZIO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY AND THE GOVERNMENT OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT ON SHIPPING AND MARITIME TRANSPORT

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Arab Republic of Egypt, desirous to promote the friendly relations existing between the two Countries and to contribute to the development of cooperation in the field of shipping and maritime transport, have agreed as follovs:

Article 1

For the purpose of this agreement:

a) for " ship of a Contracting Party " is meant any merchant ship registered in a port of the same Party;

b) for " member of the crew of the ship " is meant any person, including the captain, who while on board and during the course of the journey performs activities related to the operation of the ship, services on board and furthermore is registered in the muster roll of the crew.

Article 2

The Contracting Parties affirm the principle of freedom of maritime merchant navigation and will adopt all the necessary measures to guarantee its application.

Article 3

The Contracting Parties will adopt the necessary measures to promote maritime traffic between Italy and Egypt and will encourage the collaboration of the ships of the Republic of Italy and of the Arab Republic of Egypt in the field of maritime transport between the harbours of the two countries, without prejudice of the rights of ships flying the colours of third countries.

Article 4

Each Contracting Party will ensure the ships flying other Contracting Party flag the same treatment which their own vessels enjoy in respect of port charges and dues, right of entering into and using their respective ports, as well as all facilities which are granted to navigation and commercial ships operation.

Article 5

The Contracting Parties will, within the limits of their legislation and harbour regulations, take the necessary measures to reduce the period of stay in the harbours of the ships and possibly to simplify and speed up customs, health and any other formalities related to the harbours.

Article 6

1. Ships flying the colours of one of the Contracting Parties and in full possession of the prescribed documents attesting their nationality, according to their own national law, will be considered ships of the Contracting Party.

2. The documents and logbooks granted and recognized as such by the competent Authorities of one of the Contracting Parties for the ships flying their own colours will be granted full value by the other Contracting Party.

3. The ships of each Contracting Party duly in possession of tonnage certificates legally granted will not undergo any other measurements in the harbours of the other Contracting Party, with the exception of ships transitting Suez Canal. Should the tonnage system of one of the Contracting Parties be modified, the abovementioned Contracting Party will notify the modifications to the other Contracting Party so as to ascertain the equivalent conditions.

Article 7

Each of the Contracting Parties will recognize the identity documents of crew members granted by the competent Authorities of the other Contracting Party.

These documents are:

a) for crew members of the ships of the Republic of Italy, the "libretto di navigazione,,;

b) for crew members of the ships of the Arab Republic of Egypt, the " seamen's passport ".

Article 8

Persons who are in full possession of identity documents, as stated in Article 7 of this Agreement, enlisted in the muster rolls of the ships, carried on the lists given to the harbour's Authorities, may, after having received permission by the latter and vithout need of a visa, disembark during the period of stay of the ship in the harbour, in the ports of the other Contracting Party and stay within the limits of the city where the harbour is situated.

Upon disembarking and returning on board the abovementioned crew members will, according to the laws and regulations of the harbour, be subject to check relating both to identity and customs.

Article 9

It will be allowed to crew members who are citizens of one of the Contracting Parties to cross the territory of the othr Contracting Party, either to reach the embarkation point on a ship in the harbour of the latter Contracting Party, or upon disembarking, to return to their fatherland. The condition needed is the possession of the following documents:

a) an identity document, as stated in Article 7 of this Agreement;

b) the prescribed visa granted by the competent Authorities of the other Contracting Party;

c) a declaration of embarkation or disembarkation granted by the shipowner, or one of his agents duly authorized, or by the ship's Master.

The abovementioned visas on the identity documents will be granted, within the shortest period of time, by the competent Authorities of each of the Contracting Parties. The competent Authorities however have the right to refuse to crew members of the other Contracting Party entrance and stay on their territory.

The displacements of the abovementioned persons on the territory of each of the Contracting Parties to reach their destination point are subject to the laws and regulations concerning the deplacement of foreigners on the territory.

Article 10

The Master of a ship in the harbour of the other Contracting Party or a member of the crew appointed by the Master will be granted in the interest of the navigation, permission either to contact the Consular Office of the Country whose colours the ship is flying, or to contact the representative of the company which owns or charters the vessel.

Article 11

The vessels of each of the Contracting Parties which dock in one of the harbours of the other Contracting Party to partially unload their cargo from abroad will, according to the national laws, rules and regulations of the docking harbour, retain on board the cargo destined either to another port of the same country or to a third country. The abovementioned cargo will not be subject to any import or export custom duty.

The direct transfers of goods from a vessel to another vessel will be allowed, once permission has been secured from the competent Authorities, without having to undergo intermediate deposits whether floating or on land and without payment of any tax or custom duty except surveillance and manipulation expenses.

Article 12

If any vessel of any of the two Contracting Parties is sunk, stranded, damaged or taking refuge within the territorial waters of the other Contracting Party, the latter shall render to the vessel such assistance and protection that it would provide to vessels of its own flag.

The cargo and objects retrieved from a ship that has either been shipwrecked or met with incidents, will not be subject to any custom duties or taxes other than warehousing, supervision, handling and the alike expenses. This applies only in the case that the abovementioned goods are still considered foreign goods and are not destined to be used in or for consumption in the territory of the other Contracting Party.

Article 13

The judicial Authorities of one of the Contracting Parties will not exercise their jurisdiction on any civil controversy arising between the Master, Officers and crew members of a ship flying the colours of the other Contracting Party if the abovementioned controversies concern the fulfilment of obligations stated in the enrolling contract.

Article 14

The treatment that the two Contracting Parties reciprocally concede one another by this Agreement is not to be extended to:

a) both the exercise of cabotage between the harbours of the other Contracting Party, to internal navigation and in the Suez Canal;

b) fishing;

c) the exercise of maritime services of the harbours, shores, roadsteads, including pilotage, towage, salvage and maritime assistance;

d) privileges granted to sporting associations;

e) incentives to the shipbuilding industry and the exercise of maritime navigation covered by special lavs;

f) emigration and transports of emigrants;

g) the harbours not intended to be used by foreign vessels or those harbours, zones or sections of harbours intended exclusively or predominantly for war ships, in the case which in these harbours, zones or sections of harbours special restrictive measures are applied. These measures must be timely notified to the other Contracting Party.

Article 15

To ensure the implementation of this Agreement and for consultations on problems of mutual interest concerning the maritime traffic, in accordance with the principles set up by the present Agreement, the Contracting Parties shall establish a Joint Committee.

This Committee shall meet in principle once a year alternatively in Italy and in the Arab Republic of Egypt or at the request of either Party.

The two Delegations shall be headed by high authorized officials in maritime transport in both countries.

Article 16

Each and any controversy which should arise between Contracting Parties on matters relating to the interpretation or application of the present Agreement will be solved through direct negotiations between the competent Authorities of the two Contracting Parties.

If the controversy cannot be satisfactorily solved a solution will be sought through diplomatic channels.

Article 17

The present Agreement will be ratified according to the law of each Contracting Party. It will come into force thirty days after the exchange of the instruments of ratification.

The present Agreement will remain in force for an undetermined period of time and can be denounced by each of the Contracting Parties through written notification. In this case it will cease to be valid 12 months from the date of the notification of the denounciation.

Done in Rome, on April 7th, 1976, in two originals in English language.

For the Government
of the Republic of Italy
Mariano RUMOR

For the Government
of the Arab Republic of Egypt
Ismail FAHMI

Rome, 7th April 1976

Excellency,

With reference to the Agreement between the Government of the Arab Republic of Egypt and the Government of the Republic of Italy on Shipping and Maritime Transport, signed today, I have the honour to propose that — in the framework and within the modalities provided for by the italo-Egyptian Agreement on Technical and Scientific Cooperation of April 29th. 1975 — the Contracting Parties will allow each other the utilization of their training institution as well as of any other training facilities in the enterprises and institutions of maritime traffic and harbour cooperation.

Accept, Excellency, the assurance of my highest consideration.

Ismail FAHMI

His Excellency
MARIANO RUMOR
Minister of Foreign Affairs
of the Republic of Italy

Rome, 7th April 1976

Excellency,

I have the honour to confirm the receipt of your letter of today which reads as follows:
« " Excellency,

With reference to the Agreement between the Government of the Arab Republic of Egypt and the Government of the Republic of Italy on Shipping and Maritime Transport, signed today, I have the honour to propose that — in the framework and within the modalities provided for by the Italo-Egyptian Agreement on Technical and Scientific Cooperation of April 29th, 1975 — the Contracting Parties will allow each other the utilization of their training institutions as well as of any other training facilities in the enterprises and institutions of maritime traffic and harbour cooperation " ».

I have the honour to agree with your proposal. Accept, Excellency, the assurance of my highest consideration.

Mariano RUMOR

His Excellency
ISMAIL FAHMY

Deputy Prime Minister
and Minister of Foreign Affairs
of the Arab Republic of Egypt

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
FORLANI

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. — Il testo facente fede è unicamente quello in lingua inglese

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO SULLA NAVIGAZIONE ED IL TRASPORTO MARITTIMO

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba d'Egitto, desiderosi di promuovere le amichevoli relazioni esistenti tra i due Paesi e di contribuire allo sviluppo della cooperazione nel campo della navigazione e del trasporto marittimo, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ai fini del presente accordo:

a) per « nave di una Parte Contraente » si intende qualsiasi nave mercantile registrata in un porto della stessa Parte;

b) per « membro dell'equipaggio della nave » si intende ogni persona, incluso il capitano, che, mentre si trova a bordo e nel corso del viaggio, svolga le attività connesse col funzionamento della nave, con i servizi di bordo e che sia inoltre registrata nel ruolo dell'equipaggio.

Articolo 2

Le Parti Contraenti affermano il principio della libertà della navigazione marittima mercantile ed adotteranno tutte le misure necessarie a garantirne l'applicazione.

Articolo 3

Le Parti Contraenti adotteranno le misure necessarie a promuovere il traffico marittimo tra l'Italia e l'Egitto ed incoraggeranno la collaborazione fra le navi della Repubblica italiana e le navi della Repubblica Araba d'Egitto nel campo del trasporto marittimo tra i porti dei due Paesi, fatti salvi i diritti delle navi battenti bandiera di paesi terzi.

Articolo 4

Ciascuna Parte Contraente assicurerà alle navi battenti bandiera dell'altra Parte Contraente lo stesso trattamento goduto dalle proprie navi per quanto attiene alle spese e diritti portuali, al diritto di ingresso e di uso dei loro rispettivi porti, nonché tutte le facilitazioni che vengono accordate alla navigazione ed al funzionamento delle navi mercantili.

Articolo 5

Le Parti Contraenti, entro i limiti delle proprie leggi e regolamenti portuali, adotteranno le misure necessarie a ridurre il periodo di permanenza delle navi nei porti e, possibilmente, a semplificare e ad accelerare le formalità portuali: doganali, sanitarie e di altro genere.

Articolo 6

1. Le navi battenti bandiera di una delle Parti Contraenti ed in pieno possesso dei documenti prescritti attestanti la loro nazionalità, in base alla propria legge nazionale, vengono considerate navi della Parte Contraente.

2. L'altra Parte Contraente riconoscerà pieno valore ai documenti ed ai giornali di bordo rilasciati e riconosciuti tali dalle autorità competenti di una delle Parti Contraenti alle navi battenti la propria bandiera.

3. Le navi di ciascuna Parte Contraente che siano debitamente in possesso dei certificati di stazza rilasciati, non verranno sottoposte ad alcun'altra misurazione nei porti dell'altra Parte Contraente, eccettuate le navi che transitino nel canale di Suez.

Nel caso in cui il sistema di determinazione della stazza di una delle Parti Contraenti venisse modificato, la Parte Contraente summenzionata notificherà le modifiche all'altra Parte Contraente al fine di accertare le condizioni di equivalenza.

Articolo 7

Ciascuna delle Parti Contraenti riconoscerà i documenti di identità dei membri dell'equipaggio rilasciati dalle Autorità competenti dell'altra Parte Contraente.

Tali documenti sono:

a) il «libretto di navigazione», per i membri degli equipaggi delle navi della Repubblica italiana;

b) il «seamen's passport» per i membri degli equipaggi delle navi della Repubblica Araba d'Egitto.

Articolo 8

Le persone che sono in pieno possesso dei documenti di identità di cui all'articolo 7 del presente Accordo, e che sono registrate nel ruolo dell'equipaggio delle navi e riportate negli elenchi consegnati alle Autorità portuali, possono, dopo aver ottenuto l'autorizzazione da queste ultime e senza necessità di visto, sbarcare durante il periodo di permanenza della nave in porto, nei porti dell'altra Parte Contraente e rimanere entro i confini della città ndlla quale è situato il porto.

Sia al momento dello sbarco che al momento del ritorno a bordo i membri dell'equipaggio sopraddetti, in base alle leggi ed ai regolamenti del porto, saranno soggetti a controlli di identità e doganali.

Articolo 9

Verrà permesso, ai membri dell'equipaggio che siano cittadini di una delle Parti Contraenti, di attraversare il territorio dell'altra Parte Contraente, sia per raggiungere il punto di imbarco su di una nave nel porto di quest'ultima che allo sbarco, per tornare in patria. Condizione necessaria, è il possesso dei seguenti documenti:

a) un documento di identià, come stabilito nell'articolo 7 del presente Accordo;

b) il prescritto visto, rilasciato dalle autorità competenti dell'altra Parte Contraente;

c) una dichiarazione di imbarco o di sbarco rilasciata dall'Armatore o da uno dei suoi agenti debitamente autorizzati, o dal Capitano della nave. I summenzionati visti sui documenti di identità

verranno rilasciati dalle autorità competenti di ciascuna delle Parti Contraenti, entro il più breve termine.

Le Autorità competenti, tuttavia, avranno il diritto di rifiutare l'ingresso e il soggiorno nel proprio territorio ai membri degli equipaggi dell'altra Parte Contraente.

Gli spostamenti delle persone summenzionate nel territorio di ciascuna delle Parti Contraenti per il raggiungimento della loro destinazione sono soggetti alle leggi ed ai regolamenti concernenti lo spostamento degli stranieri nel territorio.

Articolo 10

Nell'interesse della navigazione mercantile verrà accordato al Capitano di una nave che si trovi in un porto dell'altra Parte Contraente o ad un membro dell'equipaggio designato dal Capitano stesso, il permesso sia di contattare l'Ufficio Consolare del paese del quale la nave batte bandiera, sia di contattare il rappresentante della compagnia proprietaria o noleggiatrice della nave.

Articolo 11

Le navi di ciascuna delle Parti Contraenti che attracchino in uno dei porti dell'altra Parte Contraente per scaricare parzialmente il proprio carico proveniente dall'estero, in base alla legge nazionale, alle norme e ai regolamenti del porto di attracco, tratterranno a bordo il carico destinato sia ad un altro porto dello stesso paese che ad un paese terzo. Il carico summenzionato non sarà soggetto al pagamento di alcun diritto doganale di importazione o di esportazione.

Il trasferimento diretto di merci da una nave all'altra sarà consentito, previa concessione del relativo permesso dalle Autorità Competenti, senza la necessità di depositi intermedi sia galleggianti che su terra e senza pagare alcuna tassa o diritto doganale ad eccezione delle spese relative al trasferimento ed alla sorveglianza.

Articolo 12

Nel caso in cui una nave di ciascuna delle Parti Contraenti venga affondata, si trovi ad essere incagliata, danneggiata o trovi rifugio entro le acque territoriali dell'altra Parte Contraente, quest'ultima fornirà alla nave l'assistenza e la protezione che fornirebbe alle navi battenti la propria bandiera.

Il carico e gli oggetti recuperati da una nave che abbia fatto naufragio o che abbia subito degli incidenti, non saranno soggetti al pagamento di alcun diritto o tassa doganale ad eccezione delle spese di magazzinaggio, sorveglianza, trasporto e spese relative. Ciò si applica solo nel caso in cui le summenzionate merci siano ancora ritenute merci estere e non siano destinate all'uso o al consumo nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Articolo 13

Le Autorità giudiziarie di una delle Parti Contraenti non eserciteranno la propria giurisdizione su alcuna controversia civile che abbia a sorgere tra il Capitano, gli ufficiali e i membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera dell'altra Parte Contraente nel caso in cui le summenzionate controversie riguardino l'adempimento degli obblighi stabiliti nel contratto di arruolamento.

Articolo 14

Il trattamento che le due Parti Contraenti si concedono reciprocamente in base al presente Accordo non deve essere esteso:

a) sia all'esercizio del cabotaggio tra i porti dell'altra Parte Contraente, che alla navigazione interna ed a quella nel Canale di Suez;

b) alla pesca;

c) all'uso dei servizi marittimi dei porti, spiagge, rade, inclusi il pilotaggio, rimorchio, salvataggio e assistenza marittima;

d) ai privilegi accordati alle associazioni sportive;

e) agli incentivi all'industria delle costruzioni navali e all'esercizio della navigazione marittima regolati da leggi speciali;

f) all'emigrazione ed al trasporto di emigranti;

g) ai porti non destinati all'uso da parte di navi straniere o a quei porti, zone o sezioni di porti destinati esclusivamente o preminentemente ad essere utilizzati dalle navi da guerra nel caso in cui siano applicate speciali misure restrittive a tali porti, zone o sezioni di porti. Tali misure devono essere notificate per tempo all'altra Parte Contraente.

Articolo 15

Le Parti Contraenti istituiranno una Commissione Mista al fine di assicurare l'attuazione del presente Accordo, nonché allo scopo di consultarsi su problemi di mutuo interesse concernenti il traffico marittimo, in conformità dei principi stabiliti dal presente Accordo.

Tale Commissione si riunirà, di norma, una volta all'anno alternativamente in Italia e nella Repubblica Araba d'Egitto o a richiesta di una delle due Parti.

Le due Delegazioni saranno capeggiate da alti funzionari competenti nei trasporti marittimi di entrambi i paesi.

Articolo 16

Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le Parti Contraenti su questioni relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, questa verrà composta mediante negoziati diretti tra le Autorità competenti delle due Parti Contraenti.

Nel caso in cui una controversia non possa essere composta in maniera soddisfacente, verrà ricercata una soluzione per via diplomatica.

Articolo 17

Il presente Accordo sarà ratificato in base alle leggi di ciascuna Parte Contraente. Esso entrerà in vigore trenta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.

Il presente Accordo resterà in vigore per un periodo di tempo indeterminato e potrà essere denunciato da ciascuna delle Parti Contraenti mediante notifica scritta. In tal caso la sua validità verrà a cessare dodici mesi dopo la data della notifica della denuncia.

FATTO a Roma, il 7 aprile 1976, in due originali in lingua inglese.

Per il Governo
della Repubblica Italiana
Mariano RUMOR

Per il Governo
della Repubblica Araba d'Egitto
Ismail FAHMI

Roma, 7 aprile 1976

Eccellenza,

con riferimento all'Accordo tra il Governo della Repubblica Araba d'Egitto e il Governo della Repubblica italiana sulla navigazione ed il trasporto marittimo, firmato oggi, ho l'onore di proporre che — nell'ambito e con le modalità previste dall'Accordo italo-egiziano sulla cooperazione scientifica e tecnica del 29 aprile 1975 — le Parti Contraenti renderanno reciprocamente possibile l'utilizzazione delle loro istituzioni di addestramento nonché ogni altra installazione relativa all'addestramento nelle imprese ed istituzioni di traffico marittimo e cooperazione portuale.

La prego di accettare, Eccellenza, le assicurazioni della mia più alta considerazione.

Ismail Fahmi

Sua Eccellenza Mariano Rumor
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica italiana

Roma, 7 aprile 1976

Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore:

« Con riferimento all'Accordo tra il Governo della Repubblica Araba d'Egitto e il Governo della Repubblica italiana sulla navigazione ed il trasporto marittimo, firmato oggi, ho l'onore di proporre che — nell'ambito e con le modalità previste dall'accordo italo-egiziano sulla cooperazione scientifica e tecnica del 29 aprile 1975 — le Parti contraenti renderanno reciprocamente possibile l'utilizzazione delle loro istituzioni di addestramento nonché ogni altra installazione relativa all'addestramento nelle imprese ed istituzioni di traffico marittimo e cooperazione portuale ».

Ho l'onore di accettare la Sua proposta, e La prego di accettare, Eccellenza, le assicurazioni della mia più alta considerazione.

Mariano RUMOR

Sua Eccellenza Ismail FAHMI
V. Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Araba d'Egitto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1977.

Nomina di un membro del consiglio generale d'amministrazione dell'Ordine costantiniano di S. Giorgio di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Capo provvisoro dello Stato 6 settembre 1946, relativo all'ordinamento dell'amministrazione dell'Ordine costantiniano di S. Giorgio di Parma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1961, con il quale il dott. arch. Sisto Dalla Rosa è stato nominato membro del consiglio generale d'amministrazione del menzionato Ordine;

Considerato che, a seguito del decesso del dott. Dalla Rosa, occorre procedere alla nomina di un componente del predetto consiglio;

Visto l'art. 3 del sopra citato decreto del Capo provvisorio dello Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il gr. uff. dott. Enrico Carra è nominato membro del consiglio generale d'amministrazione dell'Ordine costantiniano di S. Giorgio di Parma.

Il presente decreto sarà inoltrato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1977

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1977
Registro n. 9 Presidenza, foglio n. 256

(297)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1977.

Rettifica al decreto ministeriale 28 giugno 1977 concernente la sostituzione di un membro effettivo della commissione regionale per la manodopera agricola del Lazio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1977, concernente la sostituzione, in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola del Lazio, della sig.ra Laura Lanza, membro supplente della Confederazione generale dell'agricoltura italiana, con il dott. Roberto Galati;

Considerato che il dott. Roberto Galati è stato erroneamente nominato, nel citato decreto, membro effettivo e non supplente;

Decreta:

Il dott. Roberto Galati è nominato membro supplente della commissione regionale per la manodopera agricola del Lazio, in rappresentanza della Confederazione generale dell'agricoltura italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(115)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1977.

Designazione di un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza quale giudice presso il tribunale militare territoriale di Roma nei giudizi a carico di imputati appartenenti a detto Corpo.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 4 maggio 1951, n. 570, sulla rappresentanza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nella composizione dei tribunali militari territoriali;

Visto il decreto ministeriale in data 31 gennaio 1977, con il quale il tenente colonnello di pubblica sicurezza Mele Tammaro venne designato, per il biennio 1977-78, quale giudice presso il tribunale militare territoriale di Roma nei giudizi a carico di imputati appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Considerato che il predetto ufficiale, trasferito nella forza assente speciale del reparto autonomo, è cessato dalla carica, per cui occorre provvedere alla sua sostituzione fino al 31 dicembre 1978 ai sensi dell'art. 13 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Decreta:

Il tenente colonnello di pubblica sicurezza Pantaleo Domenico, in forza alla scuola sottufficiali di Nettuno, viene designato, in sostituzione del tenente colonnello di pubblica sicurezza Mele Tammaro, quale giudice presso il tribunale militare territoriale di Roma nei giudizi a carico di appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sino al 31 dicembre 1978.

Roma, addì 26 novembre 1977

Il Ministro: COSSIGA

(344)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1977.

Designazione di un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza quale giudice presso il tribunale militare territoriale di Torino nei giudizi a carico di imputati appartenenti a detto Corpo.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 4 maggio 1951, n. 570, sulla rappresentanza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nella composizione dei tribunali militari territoriali;

Visto il decreto ministeriale in data 31 maggio 1977, con il quale il capitano di pubblica sicurezza Grassi Maurilio venne designato, per il biennio 1977-78, quale giudice presso il tribunale militare territoriale di Torino nei giudizi a carico di imputati appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Considerato che il predetto ufficiale è cessato dal servizio, per cui occorre provvedere alla sua sostituzione sino al 31 dicembre 1978 ai sensi dell'art. 13 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Decreta:

Il capitano di pubblica sicurezza Cionti Ciro, in forza all'autocentro di polizia di Torino, viene designato, in sostituzione del capitano di pubblica sicurezza Grassi Maurilio, quale giudice presso il tribunale militare territoriale di Torino, nei giudizi a carico di appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sino al 31 dicembre 1978.

Roma, addì 28 novembre 1977

Il Ministro: COSSIGA

(343)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1977.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero dei biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1977, pubblicato sul supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 31 agosto 1977, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci previste dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione degli altri tessuti di cotone (V.D. 55.09) e dei tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco (V.D. 56.07 A) originari della Malaysia, dei tessuti di fibre tessili artificiali in fiocco, greggi o imbianchiti (V.D. 56.07 ex B) e delle calze, sottocalze, calzini, proteggicalze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata, di fibre tessili sintetiche (V.D. 60.03/250 270) originari della Corea del sud è soggetta al regime dell'autorizzazione ministeriale.

Pertanto l'annesso I del decreto ministeriale 4 agosto 1977 viene modificato nel senso sopraindicato.

Art. 2.

L'importazione dei prodotti anzidetti di provenienza dei Paesi C.E.E. in libera pratica, è soggetta al regime dell'autorizzazione in via automatica prevista dalla circolare n. 22/76 del 30 novembre 1976.

Art. 3.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1977

Il Ministro per il commercio con l'estero
OSSOLA

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

(327)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifattura di Susa, stabilimento di Susa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 19 settembre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della ditta Manifattura di Susa S.p.a., stabilimento di Susa (Torino), con effetto dal 1° luglio 1976;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifattura di Susa S.p.a., stabilimento di Susa (Torino), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(260)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifattura di Susa, stabilimento di Susa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 19 settembre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della ditta Manifattura di Susa S.p.a., stabilimento di Susa (Torino), con effetto dal 1° luglio 1976;

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifattura di Susa S.p.a., stabilimento di Susa (Torino), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(261)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1978.

Integrazione della composizione dell'XI distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali della provincia di Caserta.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1973, concernente la ripartizione in distretti censuari del territorio nazionale e le sedi delle commissioni censuarie e distrettuali, emanato ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;

Vista la legge regionale 28 aprile 1975, n. 17, con la quale è stato istituito il comune di San Marco Evangelista comprendente il territorio della frazione di San Marco Evangelista già appartenente ai comuni di Caserta e Maddaloni;

Considerato che lo stesso comune di San Marco Evangelista — per essere formato in parte dal territorio proveniente dal comune di Maddaloni, appartenente all'XI distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali della provincia di Caserta — presenta analogie di condizioni nell'economia agraria ed urbana con gli altri comuni di quel distretto;

Visto il parere espresso dalla commissione censuaria centrale con deliberazione n. 3580 del 4 ottobre 1977, a norma del citato art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650;

Decreta:

Il comune di San Marco Evangelista è inserito nell'XI distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali per la provincia di Caserta, così che il distretto medesimo risulta costituito dai seguenti otto comuni:

Capodrise - Macerata Campania - Maddaloni - Marcianise - Portico di Caserta - Recale - San Marco Evangelista - San Nicola la Strada.

Sede della commissione: Maddaloni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(326)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1978.

Insediamento di alcune commissioni censuarie distrettuali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, sul perfezionamento e revisione del sistema catastale, concernente l'insediamento delle commissioni censuarie;

Visto l'art. 27, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica dianzi citato, concernente la durata dell'incarico dei componenti delle commissioni censuarie;

Ritenuto che occorre provvedere al riguardo;

Decreta:

Le sottoindicate commissioni censuarie distrettuali, regolarmente costituite, saranno insediate il giorno 15 marzo 1978 ed i loro componenti resteranno in carica sei anni:

della provincia di Alessandria: Alessandria - Arquata Scrivia - Felizzano - Serravalle Scrivia - Valenza;

della provincia di Avellino: Atripalda;

della provincia di Bolzano: Bolzano - Bressanone - Brunico - Caldaro - Castelrotto - Malles Venosta - Merano - San Leonardo in Passiria - Sarentino - Silandro - Valle Aurina:

della provincia di Brescia: Brescia - Iseo - Manerbio - Orzinuovi - Rezzato - Vobarno;

della provincia di Cremona: Castelverde - Ostiano - Piadena;

della provincia di Cuneo: Alba - Boves - Fossano - Govone - Monforte d'Alba - Santo Stefano Belbo - Sommariva del Bosco;

della provincia di Pavia: Landriano;

della provincia di Potenza: Avigliano - Corleto Perticara - Picerno - Potenza;

della provincia di Salerno: Montesano sulla Marcellana - Sala Consilina;

della provincia di Venezia: Mirano;

della provincia di Vercelli: Cerrione - Cossato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(325)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Chibicar '78 - Salone internazionale degli articoli da regalo, della chincaglieria, degli articoli per profumeria, della bigiotteria e degli articoli per fumatori », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Chibicar '78 - Salone

internazionale degli articoli da regalo, della chincaglieria, degli articoli per profumeria, della bigiotteria e degli articoli per fumatori », che avrà luogo a Milano dal 26 al 30 gennaio 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 13 gennaio 1978

p. *Il Ministro*: CARTA

(339)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Cart '78 - Salone internazionale della cartoleria, carta, prodotti cartotecnici, articoli per la scuola e belle arti », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Cart '78 - Salone internazionale della cartoleria, carta, prodotti cartotecnici, articoli per la scuola e belle arti », che avrà luogo a Milano dal 26 al 30 gennaio 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 13 gennaio 1978

p. *Il Ministro*: CARTA

(340)

ORDINANZA MINISTERIALE 6 gennaio 1978.

Revoca delle misure sanitarie contro il colera per le provenienze da Israele.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la propria ordinanza in data 9 settembre 1977, con la quale le provenienze da Israele sono sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861, e successive modifiche;

Vista la comunicazione del Ministero degli affari esteri, con la quale l'ambasciata d'Italia a Tel Aviv ha fatto sapere che allo stato attuale non esistono casi di colera in Israele, come da dichiarazione del Ministero della sanità di detto Paese;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate con decorrenza immediata le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanza del 9 settembre 1977 per le provenienze da Israele.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 gennaio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

(347)

ORDINANZA MINISTERIALE 6 gennaio 1978.

Revoca delle misure sanitarie contro il colera per le provenienze dalla Turchia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Viste le proprie ordinanze in data 31 agosto 1977 e 10 settembre 1977, con le quali, rispettivamente, le provenienze marittime ed aeree e le provenienze terrestri dalla Turchia sono sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861, e successive modifiche;

Vista la comunicazione del Ministero degli affari esteri, con la quale l'ambasciata d'Italia ad Ankara ha fatto sapere che allo stato attuale non esistono casi di colera in Turchia, come da dichiarazione del Ministero della sanità di detto Paese;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate con decorrenza immediata le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanze del 31 agosto 1977 e del 10 settembre 1977 per le provenienze marittime, aeree e terrestri dalla Turchia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 gennaio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

(348)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 28 novembre 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Lucy Nieto De Samper console generale di Colombia a Milano.

(120)

In data 28 novembre 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Sixto Nelson Fleig Saucedo console generale di Bolivia a Genova.

(123)

In data 13 dicembre 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Giuseppe Vecchione vice console onorario di Bolivia a Napoli.

(124)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 23-BO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta « M. Morini Cacciari » di Paolo Cacciari, in Bologna, via Drapperie n. 8, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 23-BO » ha dichiarato che tre punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Bologna.

(13836)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 50-BO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta « Andreoli Guglielmo » di Elmero Andreoli, in Castel Maggiore (Bologna), via Andrea Costa n. 47, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 50-BO » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Bologna.

(13837)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 119-BO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta « Betti Marino », in Bologna, via Centotrecento n. 28, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 119-BO » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Bologna.

(13838)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Civita ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1978 il comune di Civita (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.940.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(122/M)

Autorizzazione al comune di Domanico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1978 il comune di Domanico (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.050.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(123/M)

Autorizzazione al comune di Dicomano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1978 il comune di Dicomano (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 36.820.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(124/M)

Autorizzazione al comune di Suzzara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1978 il comune di Suzzara (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 104.220.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(125/M)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Alla pag. 166 della *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 9 gennaio 1978, ove è pubblicato il decreto ministeriale 31 dicembre 1977, concernente i coefficienti di aggiornamento per l'anno 1977 dei redditi iscritti nel catasto dei fabbricati, alla seconda colonna è aggiunta la omessa indicazione in calce:

	Simboli delle categorie	Coefficienti
Gruppo C: (Unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia)		
Tettoie chiuse o aperte	C/7	180

(330)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 29

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 490 mod. cambio rend. 5%. — Data: 14 luglio 1977. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione di tesoreria provinciale di Genova. — Intestazione: Piccone Ambrogio, nato a Genova il 12 dicembre 1903. — Titoli del debito pubblico: al portatore 1. — Capitale L. 5.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(13696)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 10

Corso dei cambi del 13 gennaio 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	875,55	875,55	875,60	875,55	875,50	875,55	875,45	875,55	875,55	875,55
Dollaro canadese	797,40	797,40	798 —	797,40	796,95	797,40	796,70	797,40	797,40	797,40
Franco svizzero	442,80	442,80	440,70	442,80	439,80	440,80	441,08	442,80	442,80	442,80
Corona danese	152 —	152 —	151,20	152 —	151,20	152 —	151,27	152 —	152 —	152 —
Corona norvegese	169,20	169,20	169 —	169,20	169,10	169,20	169,04	169,20	169,20	169,20
Corona svedese	187,50	187,50	187,50	187,50	187,10	187,50	187,11	187,50	187,50	187,50
Fiorino olandese	385,86	385,86	384 —	385,86	384 —	385,87	384,67	385,86	385,86	385,85
Franco belga	26,735	26,735	26,60	26,735	26,75	26,73	26,6150	26,735	26,735	26,73
Franco francese	186,50	186,50	185,20	185,50	185,80	186,50	186,85	186,50	186,50	186,50
Lira sterlina	1685,40	1685,40	1686 —	1685,40	1685,35	1685,40	1685,70	1685,40	1685,40	1685,40
Marco germanico	413,49	413,49	411,50	413,49	410,68	413,49	411 —	413,49	413,49	413,49
Scellino austriaco	57,648	57,648	57,40	57,648	57,30	57,64	57,39	57,648	57,648	57,64
Escudo portoghese	21,98	21,98	21,68	21,98	21,75	21,98	21,60	21,98	21,98	21,98
Peseta spagnola	10,874	10,874	10,85	10,874	10,84	10,87	10,855	10,874	10,874	10,87
Yen giapponese	3,63	3,63	3,63	3,63	3,62	3,63	3,615	3,63	3,63	3,63

Media dei titoli del 13 gennaio 1978

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	72,475
» 3,50 % (Ricostruzione)	94,075
» 5 % (Ricostruzione)	95,250
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,350
» 5 % (Beni esteri)	94,550
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,700
» 5,50 % » » 1968-83	77,400
» 5,50 % » » 1969-84	74,500
» 6 % » » 1970-85	76,750
» 6 % » » 1971-86	73,350
» 6 % » » 1972-87	71,950
» 9 % » » 1975-90	78,125
» 9 % » » 1976-91	78,975
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1977-92	85 —
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	90,90
» » » 5,50 % 1979	90,90
» » » 14 %	102 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	98,475
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	94,175
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	87,625
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,900
» poliennali 7 % 1978	98,825
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	95,600
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	94 —
» » 9 % 1980	93,675
» » 10 % 1981	93,525

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 gennaio 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	875,50
Dollaro canadese	797,05
Franco svizzero	441,94
Corona danese	151,635
Corona norvegese	169,12
Corona svedese	187,305
Fiorino olandese	385,27
Franco belga	26,675
Franco francese	186,175
Lira sterlina	1685,55
Marco germanico	412,245
Scellino austriaco	57,519
Escudo portoghese	21,79
Peseta spagnola	10,864
Yen giapponese	3,622

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi per la nomina dei segretari generali comunali e provinciali della classe 1ª/B

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Considerato che si sono rese vacanti le segreterie generali delle provincie di Ancona, Siena, Siracusa, Varese e Vercelli della classe 1ª/*B*; nonché dei comuni di Foligno (Perugia), Caltanissetta e Potenza della classe 1ª/*B*;

Considerata, pertanto, la necessità di indire i concorsi per la nomina dei segretari titolari;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie generali delle provincie di Ancona, Siena, Siracusa, Varese e Vercelli della classe 1ª/*B*; nonché dei comuni di Foligno (Perugia), Caltanisetta e Potenza della classe 1ª/B.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari dei comuni e delle provincie ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare.

Per quanto concerne i requisiti di ammissibilità, si richiamano in particolare, gli articoli 11, 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Art. 3.

Per essere ammessi ai suddetti concorsi, i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno Direzione generale amministrazione civile, non oltre il 1° marzo 1978 distinta domanda per ogni concorso redatte su competente carta da bollo e corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o assegno della Banca d'Italia di L. 1000 (mille), quale tassa di concorso, intestato all'amministrazione provinciale o comunale interessata, con l'indicazione della causale del versamento.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio e le eventuali pubblicazioni che ritengono di produrre nel proprio interesse, facendone esplicita menzione in un elenco in carta semplice in duplice esemplare.

Nella domanda, i candidati di cui all'art. 2, lettera *c*), debbono dichiarare espressamente di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare altresì:

la data e il luogo di nascita;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente ai candidati di cui alla lettera *c*), dell'art. 2, da notaio, segretario comunale o altro pubblico ufficiale fra quelli specificati all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Ai fini dell'ammissione al concorso, i candidati di cui al suddetto art. 2, lettera *c*), devono produrre, unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della giunta provinciale dal quale risulti il posto di organico ricoperto o lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di vice segretario;

2) copia del regolamento organico con la relativa pianta;

3) diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze politiche e sociali, in scienze diplomatiche e consolari, in economia e diritto, in scienze economiche e marittime, in economia e commercio e in scienze coloniali, nonchè delle seguenti dichiarate per legge equipollenti a quelle sopraelencate: sociologia (legge 6 dicembre 1971, n. 1076), scienze economiche (legge 29 novembre 1971, n. 1089), scienze economiche e bancarie (legge 29 novembre 1971, n. 1089), in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, fatta eccezione per i candidati che, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 1954, n. 748, abbiano prestato, dalla data stessa, ininterotto servizio di ruolo con la qualifica di vice segretario.

Art. 5.

I candidati di cui al suddetto art. 2, lettera *c*), che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

Art. 6.

I candidati che abbiano partecipato ai concorsi per la nomina di segretario generale della classe 1ª/*A*, 1ª/*B* e 2ª ovvero a quelli per la soppressa qualifica di segretario comunale capo di 1ª classe, indetti in precedenza, potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Non saranno presi in considerazione eventuali riferimenti a documenti allegati ad istanze per la partecipazione ai concorsi indetti da questa o da altra amministrazione che non siano quelli espressamente indicati nel precedente comma.

Roma, addì 4 gennaio 1978

p. *Il Ministro*: DARIDA

(331)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie per l'immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 46-47, supplemento ordinario n. 1, parte II, del 14-21 novembre 1974, sono state pubblicate le graduatorie formulate ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 468, per l'immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, relative alle cattedre di costruzioni e disegno di costruzioni negli istituti tecnici industriali e per geometri (corso superiore) (tab. AXI); agricoltura negli istituti tecnici agrari (tab. CIV); economia ed estimo rurale negli istituti tecnici agrari (tab. CV); olivicoltura ed oleificio negli istituti tecnici agrari (tab. CVI); tabacchicoltura e tabacchificio negli istituti tecnici agrari (tab. CVII); viticoltura ed enologia negli istituti tecnici agrari (tab. CVIII); orticoltura ed economia orticola negli istituti tecnici agrari (tab. CIX); frutticoltura negli istituti tecnici agrari (tab. CX); giardinaggio negli istituti

tecnici agrari (tab. CXI); agricoltura ed economia rurale coloniale negli istituti tecnici agrari (tab. CXII); zootecnia negli istituti tecnici agrari (tab. CXIII); topografia, costruzioni rurali e meccanica agraria negli istituti tecnici agrari (tab. CXIV); fisica ed elettrotecnica negli istituti tecnici industriali (tab. EII); elettrotecnica e laboratorio negli istituti tecnici industriali (tab. EIII); radiotecnica e laboratorio negli istituti tecnici industriali per radiotecnici (tab. EIV); meccanica, macchine e disegno relativo negli istituti tecnici industriali (tab. EV); disegno tecnico negli istituti tecnici industriali per meccanici elettricisti (tab. EVI); aerotecnica negli istituti tecnici industriali (tab. EVII); tecnologia meccanica e laboratorio negli istituti tecnici industriali (tab. EXIII); topografia e costruzioni negli istituti tecnici industriali per minerari (tab. EXIV); tecnologia delle costruzioni, impianto del cantiere ed estimo negli istituti tecnici industriali per edili (tab. EXV); disegno di proiezioni e forme architettoniche negli istituti tecnici industriali per edili (tab. EXVI); disegno ornamentale tessile negli istituti tecnici industriali per tessili e tintori (tab. EXVII); composizione, analisi, disegno e fabbricazione dei tessuti negli istituti tecnici industriali per tessili e tintori (tab. EXVIII); tecnologia della filatura e della tessitura negli istituti tecnici industriali per tessili e tintori (tab. EXIX); ragioneria e tecnica commerciale negli istituti tecnici commerciali (tab. GIV); materie giuridiche ed economiche negli istituti tecnici commerciali (tab. GV); agronomia ed estimo negli istituti tecnici per geometri (tab. HI); topografia negli istituti tecnici per geometri (tab. HII); insegnante tecnico pratico negli istituti tecnici agrari; insegnante tecnico pratico assistente all'ufficio tecnico degli istituti tecnici industriali; insegnante tecnico pratico assistente al laboratorio tecnologico negli istituti tecnici industriali; insegnante tecnico pratico per l'aggiustaggio negli istituti tecnici industriali; insegnante tecnico pratico fonditore negli istituti tecnici industriali; insegnante tecnico pratico assistente al laboratorio chimico negli istituti tecnici industriali; insegnante tecnico pratico fucinatore e per trattamenti termici negli istituti tecnici industriali; insegnante tecnico pratico chimico industriale negli istituti tecnici industriali; insegnante tecnico pratico assistente al laboratorio radiotecnico negli istituti tecnici industriali; insegnante tecnico pratico elettricista negli istituti tecnici industriali; insegnante tecnico pratico tessitore negli istituti tecnici industriali; italiano, latino, storia ed educazione civica e geografia nelle prime due classi dei licei scientifici statali annessi ai convitti nazionali; italiano, latino, greco, storia e geografia nei ginnasi statali annessi ai convitti nazionali; latino e greco nei licei statali annessi ai convitti nazionali; italiano e latino nei licei statali annessi ai convitti nazionali; filosofia e storia nei licei statali annessi ai convitti nazionali; storia dell'arte nei licei statali annessi ai convitti nazionali; lingua francese nei ginnasi statali annessi ai convitti nazionali; lingua inglese nei ginnasi statali annessi ai convitti nazionali; lingua francese nei licei scientifici statali annessi ai convitti nazionali; lingua inglese nei licei scientifici statali annessi ai convitti nazionali; matematica nelle prime due classi dei licei scientifici statali annessi ai convitti nazionali; matematica e fisica nei licei statali annessi ai convitti nazionali; scienze naturali chimica e geografia nei licei statali annessi ai convitti nazionali; disegno nei licei scientifici statali annessi ai convitti nazionali.

(13187)

OSPEDALE CIVILE DI SUSA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 1° febbraio 1978.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Susa (Torino).

(176/S)

OSPEDALE « B. APPIANI E MIRA » DI BOSISIO PARINI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente pediatra;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bosisio Parini (Como).

(122/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bosisio Parini (Como).

(121/S)

OSPEDALE CIVILE DI MOLFETTA

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Molfetta (Bari).

(129/S)

OSPEDALI RIUNITI DI JESI

Concorso ad un posto di assistente della divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Jesi (Ancona).

(127/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI BATTISTA » DI GATTINARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto medico;

un posto di aiuto ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gattinara (Vercelli).

(128/S)

OSPEDALE CIVILE « UMBERTO I » DI ANCONA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di odontostomatologia e chirurgia oro-maxillo-facciale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di odontostomatologia e chirurgia oro-maxillo-facciale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ancona.

(120/S)

OSPEDALE CIVILE DI GORIZIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a due posti di aiuto e tre posti di assistente di radiodiagnostica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gorizia.

(126/S)

OSPEDALE « S. ANDREA » DI MASSA MARITTIMA

Concorso ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Massa Marittima (Grosseto).

(124/S)

OSPEDALE DEI BAMBINI « V. BUZZI » DI MILANO

Concorso ad un posto di primario ostetrico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ostetrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Milano.

(125/S)

OSPEDALE CIVILE DI SACILE

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto e un posto di assistente di laboratorio;

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente (coadiutore) del centro trasfusionale;

un posto di direttore della farmacia interna;

un posto di direttore della farmacia esterna.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Sacile (Pordenone).

(123/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100780170)